



ALLEGATO 1) alla determinazione dirigenziale n. 277 del 31/07/2013

BANDO DI CONTRIBUTI PER LA PER LA COSTITUZIONE DI RETI D'IMPRESA – ANNO 2013

Art. 1 Premessa

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Savona promuove i processi di aggregazione tra imprese tesi a favorire l'integrazione e lo scambio di know-how, a potenziarne le capacità innovativa, la forza contrattuale, la competitività e l'efficacia di penetrazione commerciale sui mercati.

Il presente bando intende incentivare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto la stipula di contratti di rete (ai sensi dell'art. 3, commi 4 ter e seguenti del D.L. n. 5/2009 convertito con L. n. 33/2009, nonché dell'art. 42 del D.L. n. 78/2010 convertito con L. n. 122/2010 e s. m. i.).

Art. 2 Risorse

La dotazione finanziaria prevista a copertura degli interventi di cui al presente bando è garantita dalle risorse camerali destinate nell'ambito del bilancio di previsione 2013.

Art. 3 Soggetti beneficiari

Possono accedere ai contributi le imprese aventi sede legale o unità operativa nella provincia di Savona, come definite nella raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU Unione Europea L 124 del 20/05/2003):

- **micro imprese**, ossia le imprese aventi un numero di addetti (espresso in ULA - Unità Lavorative Annue) inferiore a 10 e un fatturato o totale di bilancio annuo inferiore o uguale a € 2.000.000,00;
- **piccole imprese** ossia le imprese aventi un numero di addetti (espresso in ULA - Unità Lavorative Annue) inferiore a 50 e un fatturato o totale di bilancio annuo inferiore o uguale a € 10.000.000,00;
- **medie imprese** ossia le imprese aventi un numero di addetti (espresso in ULA - Unità Lavorative Annue) inferiore a 250 e un fatturato o totale di bilancio annuo inferiore o uguale a € 40.000.000,00,

Per accedere ai contributi le imprese dovranno:

- a) essere regolarmente iscritte come attive al Registro delle Imprese della CCIAA di Savona;
- b) essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale;
- c) essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali;
non trovarsi nelle condizioni ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUUE C 244 del 1° ottobre 2004) ¹;
- d) non essere sottoposte a procedure concorsuali di scioglimento (fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo), né trovarsi in stato di liquidazione, cancellazione, o altra situazione equivalente;

I requisiti di cui alle precedenti lett. a) e d), dovranno essere posseduti già al momento di presentazione della

¹ Un'impresa è considerata in difficoltà nei seguenti casi:

- nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi 12 mesi

-nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi 12 mesi

-per tutte le forme di società qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma).



domanda, mentre i requisiti previsti dalle lett. b) e c) dovranno sussistere al momento della concessione del contributo.

L'eventuale perdita in itinere dei requisiti (ad esempio per cessazione attività, avvio di procedure concorsuali, aumento dei limiti dimensionali rispetto ai parametri di cui al paragrafo precedente, trasferimento dell'unità operativa in altra provincia o cancellazione dell'impresa) determinerà l'inammissibilità della domanda e la revoca del contributo eventualmente concesso.

Le imprese beneficiarie del contributo devono aver stipulato un contratto di rete per atto pubblico o scrittura privata autenticata, (o per atto firmato digitalmente ex artt.li 24 e 25 del Codice C.A.D. di cui al D. Lgs. 82/2005 e ss. mm.), dalla **durata minima di 12 mesi**.

L'iscrizione del contratto nella sezione del Registro delle imprese camerale presso cui è iscritto ciascun partecipante alla rete deve essere effettuata alla data di presentazione della domanda di contributo.

L'aggregazione sancita dal contratto deve essere composta da un **minimo di 3 imprese**, di cui almeno un terzo avente **sede legale e operativa nella provincia di Savona e dovrà mantenere tali condizioni minime per almeno 12 mesi successivamente alla data della domanda di contributo**.

Ai fini della concessione del contributo di cui al presente bando, i soggetti partecipanti all'aggregazione dovranno individuare un **referente unico** della Camera di Commercio, preposto alle comunicazioni e agli adempimenti relativi all'istruttoria (predisposizione e trasmissione della documentazione richiesta, monitoraggio in itinere del rispetto degli impegni assunti, segnalazione tempestiva di eventuali ritardi e/o inadempimenti o altri eventi che possano incidere sull'istruttoria). Detto referente dovrà avere sede operativa in provincia di Savona ed essere dotato di **firma digitale e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da indicare nella domanda di contributo e da utilizzare in tutte le comunicazioni con la Camera di Commercio**.

Art. 4 Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute a partire dal **1° gennaio 2013** - e fino a esaurimento delle risorse - ritenute funzionali alla progettazione, alla costituzione della rete di imprese, alla stipula del contratto di rete e all'eventuale modifica o all'ampliamento dello stesso determinato dall'aggiunta di nuovi soggetti aderenti.

Sono finanziabili le spese sostenute e fatturate, imputabili alle seguenti voci di costo:

- servizi di consulenza finalizzati all'analisi preventiva, al piano di fattibilità, all'elaborazione del programma di rete, alla redazione del contratto e di eventuali regolamenti o altri documenti collegati;
- spese notarili di costituzione della rete attraverso la stipula del contratto;
- costi di asseverazione del programma di rete a cura di un organismo accreditato;
- spese notarili per intervenuto ampliamento della rete costituita oppure originate da altre esigenze che rendono opportuno modificare o integrare il contratto stipulato.

Ai fini dell'ammissibilità a contributo, le spese dovranno essere attestate e quietanzate da idonei documenti giustificativi, identificabili e univocamente funzionali alle spese sopra elencate, intestate ad una o più imprese aderenti al contratto di rete.

Art. 5 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili:

- a) quota relativa all'IVA se detraibile per il soggetto beneficiario;
- b) oneri accessori, fiscali, finanziari;
- c) spese per servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa;
- d) spese di personale dipendente;
- e) spese generali;
- f) spese di viaggio e di soggiorno;



- g) spese regolate per contanti (oltre i limiti consentiti dalla normativa vigente);
- h) spese relative ad operazioni di aggregazione in cui l'impresa richiedente il contributo risulti già controllata o controllante delle altre imprese coinvolte così come precisato all'art. 2359 del c.c.;
- i) Spese per consulenze rese da imprese o dai relativi amministratori e dipendenti, e spese fatturate dal coniuge o da parenti entro il terzo grado dei soggetti coinvolti nella stipula del contratto di rete.

Art. 6 Entità del contributo, regimi di aiuto applicabili e divieto di cumulo di agevolazioni

I contributi si suddividono in 4 categorie di voucher in funzione del numero di imprese che compone la rete e dell'importo complessivo di spese ammissibili:

Categoria	Contratto di rete composto da n° di imprese	Voucher dell'importo massimo erogabile
A	3 – 5	€ 4.000,00
B	6 - 9	€ 6.000,00
C	10 – 15	€ 8.000,00
D	16 e oltre	€ 10.000,00

Qualora si verificasse, in corso di validità del bando, l'ingresso in rete di uno o più soggetti oppure una qualsiasi altra eventualità che renda necessario apportare modifiche al contratto già stipulato, sarà possibile fornire la documentazione probatoria delle spese sostenute, al fine di richiedere l'integrazione del contributo già erogato, circoscritta nella misura dell'importo corrispondente alle spese notarili aggiuntive.

I contributi previsti dal presente bando si intendono concessi in base al regime degli "Aiuti de minimis" definito dai seguenti Regolamenti della Commissione Europea:²

La verifica del rispetto del regime "de minimis" è da intendersi riferita a ciascuna delle imprese, aderenti al contratto di rete per il quale viene presentata domanda di contributo.

Non sono ammissibili a contributo gli interventi già oggetto di altre agevolazioni pubbliche per le stesse voci di spesa.

Il contributo è assoggettato alla ritenuta d'acconto del 4% disposta dall'art. 28 – c. 2 del D.P.R. 600/73.

Art. 7 Presentazione delle domande

Per ogni contratto di rete è ammessa una sola domanda di contributo, fatti salvi i casi di ampliamento della rete o di altre modifiche al contratto – che non siano di defezione dal contratto - intervenute durante il periodo di validità del presente bando, nel cui caso sarà possibile richiedere la riapertura dell'istruttoria, come precisato all'art.6.

La domanda dovrà, a pena di inammissibilità, essere compilata utilizzando il modello .rtf disponibile sul sito camerale www.sv.camcom.gov.it, convertito in formato .pdf non modificabile, **sottoscritta con firma digitale dal referente** individuato come da art. 3, e presentata a partire dal giorno di pubblicazione del presente bando fino alla data di chiusura per esaurimento fondi e comunque **entro il 31/12/2013**.

La domanda dovrà essere trasmessa:

² - n. 1998/2006 (GUCE – Serie L 379 del 28/12/2006);

- n. 1535/2007 (GUCE – Serie L 337 del 21/12/2007) con riferimento al settore della produzione dei prodotti agricoli;

- n. 875/2007 (GUCE – Serie L 193 del 25/07/2007) con riferimento al settore della pesca;

- n. 360/2012 (GUUE – Serie L 114 del 26/04/2012) con riferimento al settore dei servizi di interesse economico generale (SIEG).



1) mediante **invio telematico**, come indicato nelle istruzioni per la preparazione e l'invio delle domande, utilizzando la piattaforma Web Telemaco (<http://webtelemaco.infocamere.it>) – Servizi e-gov - Contributi alle imprese³; oppure, in alternativa,

2) mediante **invio da casella pec** dell'impresa, all'indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio: cciaa.savona@sv.legalmail.camcom.it indicando nell'oggetto "DOMANDA DI CONTRIBUTO BANDO RETI". In tal caso, l'imposta di bollo di euro 16,00 dovrà essere pagata mediante modello F23 da allegare alla domanda.

E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'inammissibilità della domanda.

La Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, da inadeguatezza dei macchinari hardware e/o dei software utilizzati dal richiedente, né per cause comunque imputabili a terzi a caso fortuito, a forza maggiore.

Art. 8 Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione obbligatoria:

- 1) relazione tecnica relativa al contratto di rete;
- 2) elenco riepilogativo delle spese sostenute;
- 3) copia dei titoli di spesa e dei mezzi di pagamento (contabile bancaria, bonifico bancario, ricevuta bancaria...);
- 4) copia del contratto di rete stipulato;
- 5) dichiarazione dell'impresa aderente al contratto (una per ciascun soggetto dell'aggregazione);
- 6) dichiarazioni sostitutive sulla regolarità contributiva delle imprese partecipanti alla rete (una per ciascun soggetto dell'aggregazione);
- 7) copia del modello F23 attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo di euro 16,00 (in caso di invio mediante pec (v. art. 7 punto 2)

Art. 9 Procedimento amministrativo

Ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. il procedimento amministrativo relativo alla presente iniziativa è assegnato al Dirigente dell'Area Affari Generali - Promozione del Territorio e delle Imprese, che, terminata l'istruttoria, dispone l'assegnazione dei contributi con determinazione dirigenziale. Ai beneficiari verrà data comunicazione ufficiale della concessione e contestualmente si procederà all'erogazione del contributo.

Dell'inizio del procedimento, che coincide con la data di protocollazione delle domande, verrà data informazione ai sensi degli artt. 7 - 8 della Legge n. 241/90, al soggetto delegato dalla rete quale interlocutore in rappresentanza della rete, mediante comunicazione personale inviata via pec al soggetto indicato quale referente della pratica nel modulo di domanda.

Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede all'adempimento mediante comunicazione generale sulla home page del sito Internet istituzionale www.sv.camcom.gov.it.

³ Per procedere con questa modalità, è necessario che:

- 1) il legale rappresentante dell'impresa sia dotato di firma digitale (smart card, business key, ecc.. e relativo software di firma)
- 2) l'impresa abbia attivato una casella di posta elettronica certificata (pec).
- 3) l'impresa abbia sottoscritto il contratto Telemaco Pay (con relativo conto prepagato di importo pari o superiore a 16,00 € ossia il valore della marca da bollo).

In alternativa al contratto Telemaco Pay l'impresa può utilizzare, per la SOLA PRESENTAZIONE della domanda, uno dei seguenti soggetti: Associazione di categoria / Agenzia / Studio / altro soggetto privato.



Il procedimento amministrativo relativo ai contributi di cui al presente bando deve concludersi con la liquidazione dei contributi entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Art. 10 Istruttoria, concessione ed erogazione del contributo

L'ammissione al contributo si effettuerà con procedura valutativa a sportello, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande e previa verifica della sussistenza di tutti gli elementi richiesti dal presente bando.

Nel corso dell'istruttoria, sarà facoltà dell'Ufficio richiedere integrazioni in merito alla documentazione presentata assegnando un congruo termine per provvedere alla regolarizzazione o integrazione di essa; in tal caso, la durata del procedimento si intende sospesa e riprende a decorrere dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si intenderà definitivamente non ammessa al contributo.

L'erogazione dei contributi concessi avverrà fino alla concorrenza delle risorse stanziare dalla Camera di Commercio.

Le domande ammissibili ma eventualmente non assegnatarie del contributo, a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili, saranno inserite in una graduatoria in base all'ordine cronologico del protocollo di entrata e potranno essere ripescate in caso di rinunce o revoche da parte di soggetti assegnatari di contributo, oppure in caso di rifinanziamento del presente bando.

Art. 11 Controlli

La Camera di Commercio effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, appositi controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la conformità all'originale dei documenti trasmessi.

Il contributo assegnato è soggetto a revoca del contributo qualora dai controlli emergessero irregolarità non sanabili, non venissero rispettate le indicazioni e gli obblighi contenuti nel bando.

Art. 10 Norme a tutela della privacy

Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati richiesti dal presente Bando e dalla modulistica allegata saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente bando e per la realizzazione di eventuali iniziative istituzionali della Camera di Commercio di Savona.

Titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Savona con sede in Via Quarda Superiore, 16 – Savona, il cui Segretario Generale è responsabile del trattamento dei dati forniti.

Alle imprese interessate sono riconosciuti i diritti previsti dall'art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003, tra cui il diritto di accesso ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.



APPENDICE NORMATIVA

D. L. 5/2009 (conv. L. 33/09 – 99/09) “Decreto incentivi”, recante “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”

4-ter. Con il contratto di rete due o piu' imprese si obbligano ad esercitare in comune una o piu' attivita' economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacita' innovativa e la competitivita' sul mercato. Il contratto e' redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare:

- a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli aderenti alla rete
- b) l'indicazione degli obiettivi strategici e delle attivita' comuni poste a base della rete, che dimostrino il miglioramento della capacita' innovativa e della competitivita' sul mercato;
- c) l'individuazione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalita' di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalita' di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile.

Al fondo patrimoniale di cui alla presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;

- d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di altre imprese e le relative ipotesi di recesso;
- e) l'organo comune incaricato di eseguire il programma direte, i suoi poteri, anche di rappresentanza, e le modalita' di partecipazione di ogni impresa all'attivita' dell'organo.

Salvo che sia diversamente disposto nel contratto direte, l'organo agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali, aderenti al contratto medesimo, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonche' nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall'ordinamento.

4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse”;

4-quater. Il contratto di rete e' iscritto nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti.

4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta”.

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

12. Provvedimenti attributivi di vantaggi economici.

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118

Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59.



Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2000, n. 109.

1. Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica.

1. Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici, sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente.

2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.

3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità.

2. Informatizzazione ed accesso agli albi.

1. I soggetti preposti alla tenuta dell'albo provvedono all'informatizzazione dello stesso, consentendone l'accesso gratuito, anche per via telematica.

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).

Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

47. Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

REGOLAMENTI COMUNITARI APPLICATI

consultabili all'indirizzo: http://www.sv.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=941

1) REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2006

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»):

2) REGOLAMENTO (CE) N. 875/2007 DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 2007

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004

3) REGOLAMENTO (CE) N. 1535/2007 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2007

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli

4) REGOLAMENTO (UE) N. 360/2012 DELLA COMMISSIONE del 25 aprile 2012

relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale